



A.P.I.CO., in collaborazione con gli Sponsor, pubblica la circolare **N. 7/2022** dell'Ordine

IN COLLABORAZIONE CON:



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI COMO

Via Vittorio Emanuele II, 113
22100 Como - Tel. +39 031.26.74.31
www.peritiindustriali.como.it

NEWS LETTER

INDICE:

- Catasto
- Edilizia
- Elettrotecnica
- Fiscale
- Professioni
- Sicurezza
- Vigili del Fuoco



CATASTO

CATASTO

VOLTURA TELEMATICA 2.0 DAL 1° OTTOBRE 2022

Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate prot. 40468/2021

A partire dal 1° ottobre 2022 diventa pienamente operativa la nuova procedura informatica “Voltura telematica 2.0”, resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate, all’interno della piattaforma “Scrivania del Territorio”, finalizzata alla predisposizione ed alla presentazione, attraverso il canale telematico, delle domande di volture catastali.

Voltura catastale 2.0: le novità principali

La nuova piattaforma sostituisce la precedente “Voltura 1.1” e dovrà essere utilizzata per la predisposizione e la presentazione delle domande di voltura catastale secondo le modalità definite dal provvedimento delle Entrate del 10 febbraio 2021 (in allegato), dagli iscritti a categorie professionali abilitate.

Le novità

Di seguito le principali innovazioni introdotte con la nuova procedura informatica Voltura 2.0:

- semplifica le operazioni di dichiarazione e aggiornamento dei dati, grazie all’accesso controllato e all’utilizzo coerente delle pertinenti informazioni contenute nelle banche dati del Fisco;
- utilizza servizi interattivi che consentono l’interrogazione in tempo reale dei dati presenti nei database catastali e ipotecari, e in Anagrafe tributaria, utili per la predisposizione del documento di aggiornamento, il controllo dei dati in fase di compilazione e la sua trasmissione telematica.

Finalità

La finalità è quella di favorire il corretto aggiornamento delle banche dati catastali, tramite l’inserimento di informazioni attendibili, coerenti e verificate, nonché di promuovere la compliance.

Lo scopo ultimo è, quindi, quello di semplificare le attività del professionista ed incentivare la collaborazione con il Fisco.

Cosa consente di fare

Il programma utilizza servizi interattivi che consentono l’interrogazione in tempo reale dei dati presenti nei database catastali e ipotecari, e in Anagrafe tributaria, utili per la predisposizione del documento di aggiornamento, il controllo dei dati in fase di compilazione e la sua trasmissione telematica. In pratica, l’applicazione consente all’utente, attraverso un’unica interfaccia sul proprio pc, di ricevere assistenza e usufruire di una serie di servizi per lo scambio di informazioni con le banche dati catastale e ipotecaria dell’amministrazione finanziaria.

Soggetti utilizzatori

La nuova procedura è predisposta per le volture richieste dagli iscritti alle categorie professionali abilitate alla presentazione telematica degli atti di aggiornamento catastale, con riferimento agli immobili di competenza territoriale degli Uffici provinciali – Territorio adeguati al Sistema integrato territorio (Sit).

In alternativa i documenti possono essere comunque presentati presso lo sportello, per raccomandata con ricevuta di ritorno o per posta elettronica certificata.

Voltura catastale per tecnici professionisti e notai

Ricordiamo, infine, che le domande di voltura catastale possono essere presentate online solo tramite tecnici professionisti e notai se si tratta di:

- volture di preallineamento;
- recupero di volture automatiche.

In entrambi i casi si deve allegare il file informatico, firmato digitalmente.

Non è consentito l'invio telematico per domande di volture di afflusso, relative a successione ereditaria, a riunione di usufrutto e a nuovi atti immobiliari (in quest'ultimo caso occorre utilizzare il Modello unico).

Link di riferimento: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3158199/AGE.AGEDC001.REGISTRO+UFFICIALE.0040468.10-02-2021-U+%281%29.pdf/0adf1b38-8796-0ae8-c8ef-edc79e85cf8e>



EDILIZIA

EDILIZIA

RESPONSABILITÀ NUDO PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO PER DANNI ALL'IMMOBILE

Ordinanza della Corte di Cassazione N° 20429 / 2022

Alzi la mano il fortunato a cui non è mai capitato di avere delle perdite dal proprio bagno causando danni all'inquilino sottostante!

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20429/2022 interviene proprio su un caso del genere, ma operando una interessante distinzione tra proprietario, usufruttuario e conduttore e reciproche responsabilità.

I due nudi proprietari, l'usufruttuario e l'appartamento rovinato dalle infiltrazioni. Il caso

Il nudo proprietario al 50% di un appartamento e l'usufruttuaria di quest'ultimo citavano in tribunale l'altra nuda proprietaria al 50% a causa delle infiltrazioni del bagno che avevano rovinato l'appartamento sottostante proprietà di due coniugi.

Il tribunale condannava entrambi i nudi proprietari e l'usufruttuaria al risarcimento dei danni subiti dall'immobile sottostante.

Successivamente, la questione finiva innanzi alla Corte d'appello che confermava parzialmente il giudizio del tribunale, scagionando però la nuda proprietaria al 50% in quanto:

- le infiltrazioni d'acqua presenti nell'appartamento sottostante di proprietà degli appellati erano state causate dallo stato di degrado delle strutture del soprastante appartamento;
- la nuda proprietaria nella misura del 50%, non poteva rispondere della custodia dell'immobile che aveva causato i danni, custodia che competeva all'usufruttuario, non avendo la stessa alcuna relazione di fatto con il bene.

Quindi, il nudo proprietario al 50% e l'usufruttuaria facevano ricorso in Cassazione contro la sentenza d'appello.

Progettare un impianto idraulico può essere un'operazione facile e perché no, anche divertente, priva di errori e assolutamente rispettosa di tutte le normative e regolamenti attraverso l'utilizzo del

giusto software che ti permette di lavorare direttamente sull'architettonico e ottenere automaticamente elaborati di progetto, esecutivi e computo. Ma oggi puoi fare di più, ed è per questo che desidero ricordarti anche che hai a disposizione il software per la progettazione e la modellazione 3D di impianti MEP abbinato alla progettazione architettonica BIM.

Il giudizio della Corte di Cassazione e le responsabilità sull'immobile di chi abbia il pieno controllo sullo stesso

Gli ermellini chiariscono che:

la responsabilità cagionata da cose in custodia ricade [...] sul soggetto che abbia il pieno controllo della cosa, con la conseguenza che, ove la res sia nel possesso di un usufruttuario, questi ne risponde quale titolare della custodia

I giudici spiegano che questa conclusione discende dalla circostanza che il presupposto della responsabilità invocata risiede nella normale condizione di "potere sulla cosa", infatti l'usufruttuario possiede un titolo di proprietà di fatto ed effettivo sulla cosa di cui ha la piena disponibilità materiale, e che (come in questo caso) ha dato luogo all'evento lesivo. La distinzione, poi, operata in base alla natura dei guasti strutturali o funzionali e al tipo di opere interessate allo scopo di individuare il soggetto tenuto al controllo, riguarda, non già il rapporto nudo proprietario-usufruttuario, bensì alla relazione tra proprietario e conduttore, posto che il titolare del diritto personale di godimento è mero detentore qualificato e non già pieno possessore del bene.

In ultimo, in merito alle presunte responsabilità della nuda proprietaria al 50%, non risulta che quest'ultima abbia mai avuto alcuna relazione di fatto con l'immobile che ha causato le infiltrazioni e che sia stata mai avvertita dei danni subiti dall'appartamento sottostante, al contrario della posizione assunta dall'altro nudo proprietario ricorrente, il quale non solo è stato destinatario assieme all'usufruttuaria della domanda di risarcimento danni inoltrata dai proprietari dell'immobile sottostante, ma in più ha, a sua volta, invocato la riparazione dei danni subiti dall'immobile di cui è nudo proprietario, senza esito.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

Link di riferimento: <https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2022/08/usufruttuario-custodia-danni-sentenza-ediltecnico.pdf>

RESPONSABILITÀ DEL D.L. PER LAVORI IN DIFFORMITÀ TOTALE

Sentenza della Corte di Cassazione - Sez. Penale 31 agosto 2022, n. 32020

La Corte di Cassazione torna sui reati relativi a lavori edili condotti in totale difformità dal titolo abilitativo richiesto: responsabilità del direttore dei lavori, condizioni per il verificarsi di una difformità totale delle opere ed una eventuale sanatoria, questi gli ingredienti della sentenza penale n. 32020/2022. La casetta al piano terra che si trasformava in una villa a due piani.

Il caso

Il Tribunale e la Corte d'Appello condannavano i proprietari e committenti, l'impresa e il direttore dei lavori per le opere riguardanti un immobile residenziale su due piani eseguito in totale difformità dal titolo edilizio rilasciato, con l'applicazione dell'art. 44 "Sanzioni penali" del dpr 380/2001.

L'originario permesso di costruire rilasciato prevedeva, infatti, la realizzazione di una fabbricato rurale costituito da un piano terra in area agricola e sismica e per giunta assoggettata a vincolo paesaggistico.

Successivamente, il Comune ne ordinava la demolizione ma i protagonisti della vicenda tentavano di salvare capra e cavoli con diversi espedienti: la demolizione parziale delle opere, la richiesta di un permesso di costruire in sanatoria delle restanti parti.

La questione sfociava in un ricorso in Cassazione, supportato principalmente dalla motivazione secondo la quale uno dei ricorrenti osservava che era stata accertata la doppia conformità dell'intervento, con la conseguente prova della sanabilità delle opere, e l'assoluzione per intervenuta sanatoria doveva estendersi anche all'estinzione dei reati di diversa natura.

In definitiva, i reati dovevano considerarsi estinti per intervenuto ripristino e sanatoria.

Il direttore dei lavori è investito di molteplici responsabilità che comprendono numerosi adempimenti,

oggi però con il giusto software per la direzione lavori poi rendere più facile questo delicato compito unitamente ad una efficace collaborazione con imprese, RUP, coordinatori della sicurezza, ecc. nella piena osservanza delle disposizioni di legge.

La Cassazione sull'efficacia di una sanatoria e le responsabilità del direttore dei lavori in merito alle difformità edilizie

Gli ermellini in premessa ricordano che in merito ad un intervento edilizio in totale difformità rispetto all'originario permesso di costruire, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 44 del Testo unico dell'edilizia:

si considera in:

- “totale difformità” l'intervento che, sulla base di una comparazione unitaria e sintetica fra l'organismo programmato e quello che è stato realizzato con l'attività costruttiva, risulti integralmente diverso da quello assentito per caratteristiche tipologiche, plano- volumetriche, di utilizzazione o di ubicazione [...]
- “parziale difformità” l'intervento che, sebbene contemplato dal titolo abilitativo, all'esito di una valutazione analitica delle singole difformità risulti realizzato secondo modalità diverse da quelle previste a livello progettuale.

Relativamente al PdC in sanatoria, nel caso in esame, quest'ultimo non aveva affatto estinto gli illeciti, poiché in tema di reati urbanistici, la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all'art. 44 del TUE:

- non ammette termini o condizioni,
- deve riguardare l'intervento edilizio nel suo complesso,
- può essere conseguita solo qualora ricorrano tutte le condizioni espressamente indicate dall'art. 36 “Accertamento di conformità” dpr 380/2001, deve, infatti, ritenersi illegittimo, e non determina l'estinzione del reato edilizio, il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria condizionato all'esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell'alveo di conformità agli strumenti urbanistici, in quanto detta subordinazione contrasta ontologicamente con la ratio della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro integrale rispondenza alla disciplina urbanistica.

Quanto ai reati paesaggistici, la Cassazione ricorda che la speciale causa estintiva, prevista dall'art. 181-quinquies dlgs 42/2004, opera a condizione che l'autore dell'abuso si attivi “spontaneamente” alla rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincolo paesaggistico, anticipando l'emissione del provvedimento amministrativo ripristinatorio da non essere eseguita coattivamente su impulso dell'autorità amministrativa. Nel caso in esame, puntualizzano i giudici, non vi era stata comunque alcuna spontanea rimessione in pristino, cui era stato dato corso dopo l'intimazione dell'Autorità amministrativa.

Le responsabilità del direttore dei lavori

In merito alle responsabilità del direttore dei lavori, gli ermellini ribadiscono che in tema di reati edilizi, l'obbligo di vigilanza sulla conformità delle opere al permesso di costruire (gravante sul direttore dei lavori ai sensi dell'art. 29, comma 1, dpr 380/2001) cui consegue la responsabilità penale del predetto nel caso di reati commessi da altri senza che intervenga la sua dissociazione ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, permane sino alla comunicazione della formale conclusione dell'intervento o alla rinuncia all'incarico.

Lo stesso obbligo di vigilanza non viene meno in caso di adozione dell'ordinanza di sospensione dei lavori, salvo (e fintanto) che il cantiere sia sottoposto a sequestro. In quanto sussiste a carico del medesimo DL un onere di vigilanza costante sulla corretta esecuzione dei lavori, collegato al dovere di contestazione delle irregolarità riscontrate e, se del caso, di rinuncia all'incarico.

Il ricorso non è, quindi, accolto.



ELETTROTECNICA

ELETTROTECNICA

MODELLO UNICO SEMPLIFICATO IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI POTENZA FINO A 200 KW

Decreto MITE 2 agosto 2022, n. 297

Il Ministero della transizione ecologica (Mite), il 7/9/2022, ha ufficialmente pubblicato sul proprio sito, il decreto 2/8/22, n. 297, che estende l'applicazione dell'iter di connessione semplificato agli impianti fotovoltaici di potenza fino a 200 kW.

Il nuovo modello unico è applicabile agli impianti installati su edifici, su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché nelle relative pertinenze.

Il decreto, tuttavia, diventerà applicabile soltanto dopo che l'Autorità (ARERA) avrà pubblicato un'apposita delibera (la pubblicazione è prevista entro il 7/12/2022).

In attesa della delibera dell'Autorità, continua ad applicarsi il modello unico di cui al DM 19/5/15 per gli impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW.

Link di riferimento: <https://www.certifico.com/component/attachments/download/30955>



FISCALE

FISCALE

SUPERBONUS E TRASFERIMENTO DI CREDITI TRA SOCIETÀ

Risoluzione Agenzia delle Entrate N° 45/E del 2 agosto 2022

Il Fisco risponde: il trasferimento del credito fiscale tra società controllante e controllata non è una cessione. Ecco come utilizzarli

I nuovi dati relativi al Superbonus mostrano l'accelerazione degli interventi, anche in previsione delle imminenti scadenze del 30 settembre e 31 dicembre per villette ed unifamiliari.

Come si evince, infatti, dal report Enea aggiornato al 31 luglio 2022, il totale degli investimenti ammessi a detrazione sfiora i 40 miliardi di euro, per detrazioni previste a fine lavori che sfiorano i 44 miliardi.

Rimane il nodo della cessione dei crediti sebbene, con l'ultimo decreto aiuti, alle banche è data la possibilità di cedere i crediti nei loro cassetti fiscali ai loro clienti professionali e alle partite Iva, indipendentemente dalla data in cui è stato maturato il credito (vedi articolo: Superbonus: ok alla cessione dei crediti antecedenti il primo maggio).

Alla luce delle limitazioni cui la cessione del credito è sottoposta, è utile analizzare la risoluzione 45/E/2022 dell'Agenzia delle Entrate.

Per non commettere errori ed essere sicuro di aver accesso alla maxi detrazione ti consigliamo software adatti alla gestione delle pratiche per: Superbonus, interventi di riqualificazione energetica (ecobonus), adeguamento sismico (sismabonus), computo metrico e contabilità lavori, calcolo dei compensi professionali, capitolati speciali e sicurezza cantieri.

Risoluzione 45/E/2022

Con la presente risoluzione (n. 45 del 2 agosto 2022) il Fisco si sofferma sulla questione della cessione del credito tra società in determinati casi.

Nel caso in esame si ha:

- una società controllante che applica il regime del consolidato fiscale;
- una delle società controllate che ha realizzato degli interventi di efficientamento energetico e ha applicato lo sconto in fattura ai propri clienti e ha, di conseguenza, una serie di crediti di imposta nel suo cassetto fiscale.

La società controllante vorrebbe che la controllata le trasferisse il credito per utilizzarlo a compensazione del debito Ires del gruppo e, pertanto, si rivolge al Fisco per chiedere se questo passaggio rappresenta una cessione ed in tal caso quali siano le corrette modalità di utilizzo del credito nell'ambito del consolidato fiscale.

Il parere del Fisco: il trasferimento non è una cessione del credito

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in merito al Superbonus e agli altri bonus edilizi, il trasferimento dei crediti di imposta dalla società controllata alla controllante non rappresenta una cessione del credito a terzi, ma un trasferimento di una posizione soggettiva.

Pertanto, i passaggi tra controllante e controllata sono liberi e non devono sottostare ai limiti delle norme sulla cessione del credito.

Infatti, nel caso in cui il trasferimento si fosse qualificato come cessione del credito, l'operazione non sarebbe stata consentita perché la controllata, cedendo il credito acquistato, avrebbe operato il secondo passaggio della cessione, che è consentito solo a favore di banche, intermediari finanziari ed assicurazioni.

Come si utilizzano i crediti trasferiti

In merito alle modalità di utilizzo dei crediti da parte della controllante, il Fisco ha chiarito che la società controllante può utilizzare i crediti in compensazione, tramite F24 e nella sezione "Contribuente" del modello dovrà indicare:

- nel campo "Codice fiscale", il proprio codice fiscale;
- nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", quello della società consolidata che lo ha trasferito, insieme al codice identificativo "62".

Link di riferimento: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4629418/Risoluzione+n.++45+del+agosto+2022.pdf/c3b11017-0c8c-7608-c4ca-d5686fc63aee>



PROFESSIONI

PROFESSIONI

BONUS 200 EURO PER PROFESSIONISTI

Legge 15.07.2022 n° 91 (G.U. 15.07.2022 N° 164)

Il dl 50/2022 convertito in legge 91/2022 ha previsto una indennità una tantum a lavoratori dipendenti, pensionati e disoccupati italiani.

La novità riguarda i lavoratori e professionisti autonomi: il bonus verrà erogato secondo il limite già presente per altri lavoratori, di 35.000 euro di reddito annuo e l'erogazione sarà in carico agli enti previdenziali, come l'INPS e le altre casse di previdenza e assistenza. Per accedere al bonus i lavoratori autonomi dovranno presentare una apposita domanda al proprio ente previdenziale nella giornata del click day, che verrà decisa nel mese di settembre 2022.

Cos'è il bonus 200 euro

Il bonus 200 euro è un sostegno economico erogato una tantum introdotto dal governo per aiutare i

lavoratori italiani, i pensionati, ma anche i disoccupati, contro l'inflazione che continua a farsi sentire nei mesi estivi del 2022.

Il bonus è rivolto ai lavoratori dipendenti, pensionati e autonomi, ai disoccupati che percepiscono il reddito di cittadinanza e a nuove categorie, secondo il decreto aiuti bis. Il sostegno è infatti stato esteso anche ai cittadini con un rapporto di lavoro in essere a luglio 2022, dottorandi, assegnisti di ricerca e lavoratori dello sport.

Il requisito essenziale per ricevere il sostegno è quello di avere un reddito annuo inferiore a 35.000 euro.

Ad oggi il bonus è già stato erogato, a partire dal mese di luglio, a diversi lavoratori dipendenti, del settore pubblico e privato.

Per quanto riguarda invece i lavoratori autonomi e i professionisti con Partita Iva, l'attesa per l'arrivo del bonus è stata fonte di numerose polemiche, tuttavia al momento ci sono diverse indiscrezioni sull'arrivo del sostegno per questa categoria a settembre 2022.

Click day per i professionisti

Il meccanismo dovrebbe essere simile a quello già visto per altri bonus precedenti, come quello di 600 euro che è stato già rivolto ai lavoratori autonomi in passato. Al momento non è ancora stata stabilita la data precisa esatta, ma si ipotizza mese di settembre.

Link di riferimento: <https://www.infoparlamento.it/tematiche/normativa-nazionale/legge-15-luglio-2022-n-91-testo-coordinato-conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-17-maggio-2022-n-50-recante-misure-urgenti-in-mater>



SICUREZZA

SICUREZZA

LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA E MONITORAGGIO DEI PONTI

Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 1° luglio 2022

Sono state pubblicate le linee guida del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, che definiscono una procedura multilivello e multiobiettivo per la gestione del rischio dei ponti esistenti e definiscono i requisiti e le indicazioni relative al sistema di monitoraggio dinamico.

Il decreto del 1° luglio sostituisce l'allegato A al precedente decreto del 17 dicembre 2020, n. 578.

La conformazione del nostro territorio fa sì che ponti e gallerie costituiscano uno strumento indispensabile per la mobilità; infatti, l'orografia italiana è costituita da un 23% di pianura, 2,4% acqua, 33,2% di montagna, 41,6% collina.

Il 23 agosto 2022 sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale n.196 le linee guida del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, con decreto ministeriale 1° luglio 2022 (sono presenti anche le linee guida riguardanti la classificazione e gestione del rischio delle gallerie).

Le suddette linee definiscono una procedura multilivello e multiobiettivo per la gestione del rischio dei ponti esistenti e definiscono i requisiti e le indicazioni relative al sistema di monitoraggio dinamico.

Il decreto del 1° luglio sostituisce l'allegato A al precedente decreto del 17 dicembre 2020, n. 578.

Prima di entrare nello specifico ti suggerisco un software per la verifica strutturale degli edifici esistenti con la soluzione più avanzata e completa.

Questo strumento ti consentirà:

- progettazione di adeguamento sismico;
- calcolo e confronto ante/post intervento;
- classificazione del rischio sismico.

Linee guida sicurezza ponti

Il documento ha lo scopo di prevenire i livelli inadeguati di danno illustrando una procedura per la gestione della sicurezza dei ponti esistenti, rendendo accettabile il rischio.

Struttura

Il documento del MiMS si compone di 3 parti:

1. censimento;
2. classificazione del rischio;
3. verifica della sicurezza, sorveglianza e monitoraggio dei ponti e dei viadotti esistenti (nel seguito semplicemente "ponti" o "opere").

Sperimentazione e formazione

È prevista una quota massima di 4,5 milioni di euro per la formazione e la sperimentazione degli operatori, relativa ai ponti ricadenti nelle infrastrutture stradali diversi da Anas S.p.a e dai concessionari autostradali.

Alla formazione verrà stanziata una percentuale fino ad un limite massimo del 30% delle risorse indicate al periodo precedente. Per tutti gli enti diversi da Anas S.p.a. e dai concessionari diversi, dovranno proporre entro e non oltre il 22 dicembre 2022, ad una commissione di cui all'art.4 del decreto del Ministero delle infrastrutture dei trasporti le tratte da coprire così da essere vagliate. Infine, la Commissione sceglierà un numero di opere non superiori a 50 su cui applicare la predetta sperimentazione.

Schede di rilievo e valutazione dei rischi

In sede di ispezione da parte di un operatore, oltre ad un accurato rilievo fotografico e ad un rilievo geometrico delle dimensioni principali dell'opera, è eseguito il rilievo dello stato di conservazione della struttura, finalizzato ad individuare, evidenziare e segnalare, in apposite schede, i fenomeni di degrado ed i difetti presenti.

La compilazione di schede permette di indicare la presenza di specifici fenomeni di degrado e l'intensità e l'estensione con cui essi si manifestano. Come sappiamo sono previste schede di difettosità differenziate per ogni tipologia di elementi costituenti il ponte e materiale di realizzazione (spalle in c.a., spalle in muratura, travi e traversi in c.a., ecc.).

Scheda Ispezione Ponti di Livello 1															
1	Spalle	N _____	Strada di appartenenza: _____		Progressiva km: _____										
	Calcestruzzo	Tecnico rilevatore: _____	Data ispezione: ____/____/____												
Codice difetto	Descrizione difetto	visio	G	Estensione K1			Intensità K2			N° foto	PS	NA	NR	NP	Note
				0,2	0,5	1	0,2	0,5	1						
c.a./c.a.p._1	Macchie di umidità passiva	☐	1	☐	☐	☐			☐			☐	☐	☐	
c.a./c.a.p._2	Macchie di umidità attiva	☐	3	☐	☐	☐			☐			☐	☐	☐	
Dif. Gen. 1	Tracce di scolo	☐	3	☐	☐	☐			☐			☐	☐	☐	
c.a./c.a.p._3	Cls dilavato / ammalorato	☐	3	☐	☐	☐			☐			☐	☐	☐	
Dif. Gen. 2	Ristagni d'acqua	☐	2	☐	☐	☐			☐			☐	☐	☐	
c.a./c.a.p._4	Vespai	☐	2	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	
c.a./c.a.p._5	Distacco del copriferro	☐	2	☐	☐	☐			☐			☐	☐	☐	
c.a./c.a.p._6	Armatura ossidata/corrosa	☐	5	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	
c.a./c.a.p._7	Lesioni a ragnatela modeste	☐	1	☐	☐	☐			☐			☐	☐	☐	
c.a./c.a.p._8	Fessure orizzontali	☐	2	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	
c.a./c.a.p._9	Fessure verticali	☐	2	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	
c.a./c.a.p._10	Fessure diagonali	☐	5	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	
c.a./c.a.p._11	Lesioni attacco pilastri (spalle a telaio)	☐	3	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	
c.a./c.a.p._12	Riprese successive deteriorate	☐	1	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	
Dif. Gen. 3	Danni da urto	☐	4			☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	
Dif. Gen. 6	Fuori piombo	☐	5	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	
Ril/Fond. 1	Scalzamento	☐	5			☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	
Ril/Fond. 2	Dilavamento del rilevato	☐	1			☐			☐			☐	☐	☐	
Ril/Fond. 3	Dissesto del rilevato - deformazioni	☐	2			☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	
Ril/Fond. 4	Dissesto del rilevato - stabilità	☐	4			☐			☐		☐	☐	☐	☐	
Ril/Fond. 5	Movimenti di fondazione	☐	5	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	
c.a./c.a.p._13	Lesioni da schiacciamento	☐	4			☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	
Dif. Gen. 4	Lesioni caratteristiche zone appoggio	☐	3	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	
Eventuali note															

esempio scheda di ispezione livello 1

Nel caso in cui il difetto elencato nella scheda non sia rilevato sulla struttura, occorre segnalarlo mediante:

- la casella NA nel caso in cui il difetto non sia applicabile alla tipologia di manufatto ed elemento in esame;
- la casella NR se il difetto non si può rilevare mediante ispezione visiva (es. per presenza di vegetazione invasiva, zone non accessibili, ecc.);
- la casella NP se il difetto non è effettivamente presente.

Infine nell'istestazione di ogni scheda di rilievo, per ciascun elemento, è necessario indicare:

- la localizzazione del ponte mediante l'indicazione toponomastica o la denominazione della strada servita e la progressiva chilometrica;
- l'elemento a cui la scheda (N) è riferita e un riferimento utile per identificarne la posizione nell'insieme strutturale del medesimo;
- la data di ispezione e il tecnico che l'ha svolta.

Le indicazioni riportate sulle schede sono poi utilizzate per la determinazione del livello di difettosità, uno dei principali parametri considerati nel metodo di classificazione di Livello 2.

Tempi di attuazione

Le linee guida hanno precise scadenze e dovranno essere applicate entro i termini riportati nella seguente tabella.

Tabella 8.1- Tempi di attuazione

	Livello 0 - Censimento (§ 2)	Livello 2 - Analisi rischi rilevanti e attribuzione classe di attenzione (§ 4)
Concessionarie autostradali		entro il 30.06.2023
ANAS S.p.A.	entro il 31.12.2022	entro il 31.12.2023
Regioni, Province, Città Metropolitane	entro il 31.12.2023	entro il 30.06.2025
Comuni con resid. > 15000	entro il 30.06.2024	entro il 30.06.2026
Comuni con resid. ≤ 15000	entro il 30.06.2024	entro il 31.12.2026

Tempi di attuazione delle linee guida 8.1

Di seguito le linee guida e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Link di riferimento: <https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-numero-204-del-1-luglio-2022>

LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA E MONITORAGGIO DELLE GALLERIE

Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 1° agosto 2022

L'Italia è un Paese lungo, stretto e con tante montagne; da qui la necessità di costruire tanti ponti e gallerie: si contano 2.179 gallerie, 21.072 ponti e viadotti, 6.320 cavalcavia. Si tratta, quindi, di un ambito di applicazione molto vasto dove è di fondamentale importanza l'adozione di idonee misure di manutenzione e sicurezza per salvaguardare l'esercizio dell'infrastruttura e la salute dei lavoratori. Per farlo è necessario avere un sistema di classificazione del rischio che consenta la creazione di un grande "data base digitale".

Grazie al lavoro svolto presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sono disponibili le linee guida riguardanti la classificazione e gestione del rischio delle gallerie, previste dal decreto Semplificazioni 2020 (dl n. 76/2020).

Contemporaneamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 196 del 23 agosto 2022) del decreto 1 agosto 2022 contenente le linee guida per la sicurezza ed il monitoraggio dei ponti, trovano spazio le linee guida MIT per la sicurezza delle gallerie.

La redazione di un documento di valutazione dei rischi, che deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, è un obbligo in capo al datore di lavoro, non delegabile!

Per evitare di commettere errori ti consiglio di affidarti al software per la valutazione dei rischi professionale e semplice da usare, che ti permette di gestire la sicurezza in cantiere senza moduli o costi aggiuntivi, con relazioni sempre aggiornate alla normativa vigente e valutazione dei rischi già inclusa nel software.

Linee guida sul rischio e la sicurezza delle gallerie

Le linee guida in esame rappresentano uno strumento finalizzato alla classificazione delle gallerie esistenti secondo "classi di attenzione" che si attueranno in base ad un cronoprogramma previsto nel decreto.

In particolare, in riferimento alle suddette classi di attenzione si programmeranno:

- indagini,
- verifiche di dettaglio,
- attività di monitoraggio,
- interventi.

Scopo delle linee guida

Obiettivo primario è quello di assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio delle gallerie esistenti lungo la rete stradale e autostradale.

Inoltre, come espresso nel decreto, è richiesta la nomina di un Responsabile ed è prevista anche la costituzione di un Osservatorio nazionale di monitoraggio.

Ambito di applicazione

Le linee guida si applicano alle gallerie stradali esistenti, intese come opere in sotterraneo in cui una dimensione è prevalente sulle altre due, di lunghezza superiore o uguale a 200 m per almeno uno dei forni quando il sistema galleria presenta carreggiate separate, comprese le gallerie artificiali, le gallerie paramassi ed i sottopassi.

Per le opere di lunghezza inferiore a 200 m, il gestore valuterà caso per caso un'adozione parziale del documento, in relazione alle specificità delle singole situazioni e calibrata sulle criticità della singola galleria. Per i sottopassi, invece, le linee guida si applicano anche per lunghezze inferiori ai 200 m.

Il decreto unitamente all'allegato è in vigore dal 24 agosto 2022.

Link di riferimento: <https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-numero-247-del-1-agosto-2022>

AGGIORNAMENTO DEL TESTO UNICO DELLA SICUREZZA

Versione aggiornata - agosto 2022 - D.Lgs. N° 81/2008 e s.m.i.

Disponibile in allegato la versione aggiornata ad agosto 2022 del testo unico sulla sicurezza, dlgs n. 81/2008, con le novità

Il Testo unico sulla sicurezza (dlgs n. 81/2008) è in continuo aggiornamento per via delle novità normative: sul sito dell'Ispettorato nazionale del lavoro, INL, è disponibile la versione aggiornata ad agosto 2022.

La sicurezza sul lavoro è un aspetto fondamentale per qualsiasi organizzazione aziendale; nel testo unico sono, quindi, raggruppate tutte le norme finalizzate alla prevenzione, da adottare per salvaguardare la salute e l'incolumità dei lavoratori durante lo svolgimento delle loro attività.

Se vuoi essere certo di seguire tutti gli adempimenti normativi sulla sicurezza ed evitare di incorrere in sanzioni amministrative o penali, puoi utilizzare un software in grado di guidarti passo passo nella valutazione dei rischi e nell'elaborazione del DVR.

Principali misure da applicare

Il provvedimento contiene le seguenti principali misure, applicabili ai dipendenti privati e pubblici (ed anche ai lavoratori autonomi che lavorano all'interno di un'azienda), quali:

- la formazione specifica per i lavoratori, i preposti, i dirigenti e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- il controllo sanitario degli operatori;
- la valutazione dei rischi relativi a ciascuna attività dei lavoratori;

- l'attenzione particolare nell'utilizzo degli agenti fisici, chimici e biologici all'interno degli ambienti di lavoro con lo scopo di adottare ogni protocollo necessario per la prevenzione degli incidenti e per il mantenimento della piena agibilità degli ambienti, offrendo garanzia della sicurezza e della salute dei lavoratori e di tutti coloro che si dovessero trovare all'interno dei medesimi ambienti di lavoro;
- gestione, amministrazione e riduzione dei rischi, tramite l'apposito servizio di prevenzione, con la stesura del DVR, la nomina e la formazione di RSPP e ASPP, i controlli e le ispezioni da attuarsi in specifici casi e circostanze.

Lo scopo è di diminuire il bilancio degli infortuni sul lavoro.

Il datore di lavoro diventa il soggetto responsabile delle norme di sicurezza.

Le novità nella versione aggiornata di agosto 2022

Novità in questa versione:

- completato l'inserimento dei collegamenti ipertestuali delle circolari del Ministero dell'Interno prot. 14804 del 06/10/2021, prot. 15472 del 19/10/2021 e prot. 16700 del 08/11/2021;
- modificata la Nota alla circolare INAIL n. 44/2020 del 11/12/2020 riguardante la comunicazione INAIL del 28/07/2021, sulla proroga dei termini della sorveglianza sanitaria eccezionale al 31/07/2022;
- inserita la Nota all'art. 37, comma 2, riguardante la disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come integrata dal D.L. 24 marzo 2022, n. 24 convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52;
- inserita la Nota DECPREV Prot. 7826 del 31/05/2022 del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, ad Oggetto: DM 2 settembre 2021 "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" – Indicazioni procedurali per le attività di formazione e di abilitazione;
- inserita la Nota INL del 07/06/2022 prot. n. 1159, avente ad oggetto "art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 – provvedimenti di sospensione – attività non differibili";
- inserita la Nota INL del 22/06/2022 prot. n. 3783 avente ad oggetto "tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore";
- sostituito il Decreto Direttoriale n. 1 del 13 gennaio 2022 con il Decreto Direttoriale n. 62 del 29 luglio 2022 – Trentaduesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71 comma 11;
- inserita nota all'art. 3, comma 8, sulle prestazioni di lavoro occasionali;
- modificata la nota al Testo Unico sulla introduzione del comma 4-ter all'art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
- inserita nota, ove ricorre il riferimento agli artt. 61 e seguenti del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante l'abrogazione della disciplina del lavoro a progetto operata dall'art. 52 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
- inserita nota, ove ricorre il riferimento agli artt. 70 e seguenti del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante l'abrogazione della disciplina del lavoro accessorio operata definitivamente dall'art. 1 del D.L. 17 marzo 2017, n. 25 convertito dalla L. 20 aprile 2017, n. 49 (G.U. 17/03/2017, n. 64, in vigore dal 20/03/2017);
- inserita nota, ove ricorre il riferimento all'art. 2, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante la sostituzione del libretto formativo del cittadino con il fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'art. 14 del medesimo D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;
- inserita nota, ove ricorre il riferimento all'art. 48 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante la disciplina dell'apprendistato, adesso regolamentata dagli artt. da 41 a 47 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
- inserita nota, ove ricorre il riferimento agli artt. da 20 a 28 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante la disciplina della somministrazione di lavoro, adesso regolamentata dagli artt. da 30 a 40 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
- inserita nota INL del 26/07/2022, prot. n. 4753 ad oggetto: "Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore. Strumenti preventivi e indicazioni operative";

- inserito Link esterno al punto 4.5.13 della parte II dell'Allegato V alle Linee Guida Ispesl "Trasporto di persone e materiali fra piani definiti in cantieri temporanei"

Da segnalare le misure in relazione ai rischi da lavoro legati alle elevate temperature, a tutela dei lavoratori esposti al rischio legato ai danni da calore.

In allegato il testo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con l'aggiornamento ad agosto 2022 alle ultime norme.

Link di riferimento: <https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Documents/TU-81-08-Ed.-Ago-sto-2022.pdf>

CRITERI DI SCELTA ED USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Guida UNI pubblicata il 25 luglio 2022

UNI rende disponibile una guida sui criteri di scelta ed uso dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale). Ecco i dettagli

La guida UNI "Criteri di scelta ed uso dei DPI", pubblicata il 25 luglio scorso, nasce in conseguenza delle modifiche apportate al comma 2-bis dell'art. 79 del dlgs 81/2008 (Testo unico della sicurezza) ad opera dell'art. 13 del dl 21 ottobre 2021, n. 146:

Articolo 79 – Criteri per l'individuazione e l'uso

1. Il contenuto dell'ALLEGATO VIII, costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 77, commi 1 e 4.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati:

a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;

b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.

2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 giugno 2001, aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti.

Il nuovo testo legislativo sostanzialmente riconduce i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI alla migliore pratica tecnologicamente disponibile, facendo riferimento all'edizione più aggiornata delle norme tecniche.

In particolare, il richiamo è ai criteri per l'individuazione e l'uso di DPI relativi:

- alla protezione dell'udito;
- alla protezione delle vie respiratorie;
- alla protezione degli occhi attraverso:
 - filtri per saldatura e tecniche connesse,
 - filtri per radiazioni ultraviolette,
 - filtri per radiazioni infrarosse;
- a indumenti protettivi da agenti chimici.

Il documento "Criteri di scelta ed uso dei DPI – Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146. Art. 13: modifiche all'art. 79 comma 2 bis del D.Lgs. 81/08 con il riferimento alle NORME TECNICHE più recenti", predisposto da UNI grazie all'impegno della Sottocommissione UNI/CT 042/SC 02 "Dispositivi di protezione individuale", vuole fornire ad aziende e lavoratori, ma anche a tutti gli operatori del mercato, proprio i riferimenti alle nuove e più aggiornate norme tecniche UNI – per ciascun dispositivo previsto dal dm 2 maggio 2001 – per attuare l'aggiornamento imposto dal comma di legge sopra citato. Si specifica che la Guida dell'UNI può essere utile anche per individuare e utilizzare correttamente tutti i dispositivi di protezione individuale, anche quelli non contemplati dal dm 2 maggio 2001.

Per gli adempimenti necessari alla sicurezza dei luoghi di lavoro esiste il software che può rendere più veloce e agevole il tuo lavoro. Puoi scaricarlo gratuitamente per 30 giorni e stampare tutta la modulistica richiesta dalla normativa.

Link di riferimento: <https://www.flipsnack.com/69AB96AA9F7/criteri-di-scelta-ed-uso-dei-dpi/full-view.html>



VIGILI DEL FUOCO

VALUTAZIONE REQUISITI DI SICUREZZA ANTINCENDIO DELLE FACCIATE

Circolare Ministero dell'Interno N° 11051 del 2 agosto 2022

Le facciate degli edifici hanno acquistato nel tempo sempre maggior spazio nella progettazione e nella realizzazione degli edifici, sia dal punto di vista dell'aspetto estetico che quello prettamente funzionale.

Ma quali sono i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate da rispettare?

Ai sensi del decreto 30 marzo 2022, sono state approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d'ambito degli edifici civili nuovi o esistenti, sottoposti alle norme tecniche del Codice di prevenzione incendi. In particolare il comma 3, articolo 4 del decreto dispone che:

nelle more della piena determinazione di metodi armonizzati con la normativa comunitaria per la valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio dei sistemi per le facciate degli edifici civili, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti al punto V.13.1 delle norme tecniche in parola, potranno costituire un utile riferimento anche le valutazioni sperimentali effettuate con metodi di prova riconosciuti in uno degli Stati della Unione europea.

A tale scopo i Vigili del Fuoco, con la pubblicazione della lettera circolare 11051 del 2 agosto, hanno individuato i criteri di applicabilità del suddetto decreto, ossia i metodi di prova antincendi riconosciuti in uno degli stati europei ed i relativi criteri di accettabilità.

Fondamentale è, quindi, l'attività di prevenzione in materia di incendi! Se stai cercando un programma altamente professionale per la progettazione antincendio degli edifici che tenga anche conto di tutta una serie di obblighi progettuali, ecco il software con le giuste soluzioni per una piena sicurezza degli edifici, in grado di garantire una perfetta integrazione tra le diverse attività mantenendo al tempo stesso semplicità d'uso, completezza, rigore normativo e flessibilità.

Circolare VVF: individuazione dei metodi di prova

La circolare dei Vigili del Fuoco individua i metodi di prova per la valutazione dei requisiti di sicurezza antincendio dei sistemi per le facciate riconosciuti in alcuni degli stati membri ed i criteri di accettabilità ai fini dell'impiego, come richiesto dal decreto 30 marzo 2022, in attesa della determinazione di metodi armonizzati.

Il documento in esame aggiorna e sostituisce la precedente (circolare n. 643/2010), introducendo una più appropriata caratterizzazione tipologica delle facciate in relazione agli aspetti di sicurezza antincendio da garantire, nonché una migliore impostazione formale del documento in relazione a specifiche caratteristiche prestazionali.

Ambito applicativo

La circolare ha carattere volontario e si applica agli edifici civili con altezza antincendio maggiore di 12 metri.

Obiettivi della guida

Nel documento i VVF propongono il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all'interno di un edificio a causa di fiamme o fumi che fuoriescono da vani, aperture, interstizi o cavità verticali della facciata;
- limitare la probabilità d'incendio di una facciata a causa di un fuoco avente origine esterna (edifici adiacenti, strade o base dell'edificio);
- evitare o limitare, in caso d'incendio, la caduta di parti di facciata che possano compromettere l'esodo in sicurezza del personale e intralciare i soccorsi.

Soluzioni progettuali

Riguardo ai requisiti specifici di resistenza al fuoco, la guida propone le soluzioni progettuali in riferimento alle 3 tipologie di facciate:

- facciate semplici e curtain walls;
- facciate a doppia parete ventilate non ispezionabili sia con parete esterna chiusa, sia con parete esterna aperta;
- facciate a doppia parete ventilate ispezionabili con parete esterna chiusa e intercapedine interrotta da elementi di interpiano resistenti al fuoco o con intercapedine priva di interruzioni, oppure con parete esterna aperta.

Metodi di prova

Nell'Allegato 1 della circolare sono elencati i metodi di prova riconosciuti ed utilizzati in uno degli Stati dell'Unione europea.

L'installazione di sistemi per le facciate degli edifici civili, che soddisfano i requisiti di sicurezza antincendio valutati sperimentalmente secondo i metodi di prova (riportati nell'Allegato 1), costituisce una soluzione alternativa da considerare nei limiti dei rispettivi campi di applicazione e secondo i rispettivi criteri di accettabilità.

Nel documento, inoltre, viene chiarito che per poter garantire il compiuto raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio, attraverso soluzioni alternative, gli esiti delle prove devono essere integrate da una valutazione da parte del professionista antincendio, che tenga conto di:

- specifico metodo di prova adottato;
- specifiche destinazioni d'uso dell'edificio;
- tipologie di chiusura d'ambito.

Metodi di verifica della conformità

Infine, vengono indicati i metodi per verificare la conformità della facciata ai criteri stabiliti per quanto riguarda la reazione al fuoco dei componenti edilizi, con particolare riferimento ai prodotti isolanti; nonché le misure di sicurezza per il personale e le squadre di soccorso.

Link di riferimento: https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=28570:-vf11051_22&catid=6&Itemid=137

CHIARIMENTI SU PORTE ESTERNE E MARCATURA CE

Circolare Ministero dell'Interno - VV.F. del 17.06.2022 N° 8809

A seguito di alcuni dubbi sollevati in merito alle criticità interpretative in relazione

alla definizione di porte resistenti al fuoco per uso esterno, i Vigili del Fuoco hanno pubblicato la circolare del 17 giugno 2022, n. 8809 contenente alcune precisazioni circa la precedente circolare n. 16746 del 26 novembre 2019. Essa, infatti, stabiliva che per porta esterna si intendesse:

un serramento che separa due locali con condizioni climatiche diverse, come un vano climatizzato da un vano non climatizzato, oppure un vano dall'ambiente esterno alla costruzione.

Detta definizione portava, quindi, a considerare anche le porte di accesso agli appartamenti su pianerottoli e vani scala, ad esempio, come porte esterne e di conseguenza soggette alla marcatura CE, disattendendo quanto previsto dalla normativa europea.

La gravità di un incendio e la possibilità di danni a cose e persone dipende da come il fuoco possa reagire ai materiali e agli sbarramenti che incontra lungo il suo percorso distruttivo; è, quindi, fondamentale tenere conto di questo aspetto nella progettazione antincendio degli edifici.

Per far fronte a tutta una serie di obblighi progettuali, ti consiglio un software integrato per la progettazione antincendio, sempre aggiornato al nuovo codice di prevenzione incendi. E' il programma che ti aiuta nella gestione dei documenti obbligatori richiesti dai Vigili del Fuoco e nella redazione del Documento di Valutazione del Rischio Incendio e del Piano di Emergenza ed Evacuazione.

Porte esterne e marcatura CE: la nuova circolare dei Vigili del Fuoco

La circolare in esame, avente ad oggetto "Porte resistenti al fuoco ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 sui prodotti da costruzione (CPR) – Porte pedonali esterne, porte e cancelli industriali, chiarimenti ed indirizzi applicativi – Precisazioni lettera circolare n. 16746

del 26/11/2019”, intende dunque fornire utili indicazioni sulle porte per uso esterno ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n.305/201 e relativa marcatura CE.

Lo scopo del documento è quello di consentire la contestuale apposizione della marcatura CE e del marchio di conformità alla omologazione di una porta o di una finestra resistente al fuoco con doppio uso (sia per interno che per esterno).

Definizione di porta esterna

In merito alla definizione di porta per uso esterno è stato interpellato il Comitato Tecnico TC/33 del CEN che ha richiamato la norma armonizzata EN 14351-1 e ha precisato quanto segue:

una porta esterna è quella che, nell’involucro dell’edificio, separa il clima esterno da quello interno dell’edificio, senza tener in conto quelle condizioni climatiche diverse prodotte da impianti di condizionamento dell’aria su un solo lato della porta.

In conclusione, in base alla nuova definizione, avente natura meramente esemplificativa e ricognitiva della normativa comunitaria, si ha che le porte dei pianerottoli non separano gli ambienti dall’esterno dell’edificio e non sono, quindi, considerate esterne e non sono soggette a marcatura CE.

Link di riferimento: http://www.tuttoprevenzioneincendi.it/images/Norme/NOTA_17_06_2022_n_8809.pdf